

CAMERA DEI DEPUTATI N. 421

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARTIOLI, RENZULLI, CURCI, MORONI, BORSANO,
PILLITTERI, TRAPPOLI**

Modifica dell'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, in materia di riscatto degli anni di studio per il conseguimento dei diplomi da parte di talune categorie di personale sanitario non medico

Presentata il 27 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, attribuisce alle infermiere professionali la possibilità di riscatto, ai fini del trattamento di previdenza, degli anni di studio per il conseguimento del diploma.

Per contro, analoga possibilità non è riconosciuta dalla legislazione vigente ad altri operatori sanitari che si trovano nella stessa condizione degli infermieri professionali (caposala, vigilatrici d'infanzia, assistenti sanitari, ostetriche, tecnici di radiologia, dirigenti di scuole per il servizio infermieristico).

Ora, non pare dubbio che la caposala, la vigilatrice d'infanzia, l'assistente sanitario, l'ostetrica, il tecnico di radiologia, il dirigente di scuole per il servizio infermieristico hanno condizioni e requisiti

analoghi a quelli previsti per le infermiere professionali. Di conseguenza, sembra equo estendere tale possibilità anche a tali categorie.

È noto, poi, che l'articolo 3 della Costituzione stabilisce che a parità di condizioni è necessario prevedere lo stesso trattamento giuridico.

Tale principio viene violato non solo quando a parità di condizioni, come ha avuto modo più volte di riconoscere la giurisprudenza, norme dell'ordinamento positivo pongono in essere una disparità di trattamento giuridico, ma anche quando determinate condizioni, aventi rilevanza per la legge vigente, sono valutate e riconosciute, mentre posizioni identiche, come nel caso di specie, non vengono prese in considerazione.

Pertanto, l'estensione della facoltà di riscatto degli anni del corso di studio per fini previdenziali alle categorie sopra indicate è dovuta non solo per fini di equità sostanziale, ma anche per l'osservanza del canone costituzionale in tema di parità di trattamento giuridico.

Non va poi, sottaciuto che l'accesso alle scuole per il conseguimento del diploma di caposala, di assistente sanitario,

di ostetrica, di vigilatrice d'infanzia, di tecnico di radiologia, di dirigente scuole per il servizio infermieristico presuppone il possesso del diploma di infermiere professionale.

Si propone, pertanto, l'unito provvedimento normativo che è diretto ad estendere il beneficio alle categorie professionali non previste dalla citata legge 22 novembre 1962, n. 1646.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. Il personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali munito del diploma di caposala, vigilatrice d'infanzia, assistente sanitario, ostetrica, tecnico di radiologia, dirigente di scuola per il servizio infermieristico può chiedere il riscatto del periodo corrispondente al corso di studio necessario per il conseguimento del relativo diploma, purché il predetto diploma sia stato prescritto quale requisito necessario per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera ».